

La giurisprudenza che ha elaborato, nel caso di contratti misti, i criteri per ritenere prevalenti ora il profilo della fornitura dei beni, ora il profilo della prestazione di un facere, che caratterizza invece l'appalto di lavori, ha incentrato l'interpretazione del contratto sui criteri funzionale, dell'accessorietà e del valore dell'appalto. Per valutare il valore economico dei lavori, ai fini del giudizio di prevalenza sulla fornitura e della conseguenza configurazione dell'appalto in termini di fornitura o di lavori, bisogna comparare parametri tra loro omogenei. Non è corretto ermeneuticamente prendere in considerazione, da una parte, il materiale e, dall'altra, sia il "lavoro aggiunto" al materiale perché acquisisca le caratteristiche oggettive e funzionali che costituiscono il "prodotto" oggetto del contratto, sia i lavori occorrenti per l'installazione del prodotto. Gli ultimi due parametri sono assolutamente eterogenei tra loro e quindi non possono essere considerati unitariamente ai fini della configurazione giuridica del contratto in termini di appalto di lavori: l'attività relativa all'adattamento del materiale alle caratteristiche del bene richiesto in contratto attengono, per l'appunto al bene, cioè al prodotto di cui si chiede la fornitura, e resta pertanto inerente al "prodotto" e quindi all'oggetto della fornitura; per converso, l'attività idonea a concorrere alla qualificazione del contratto in termini di appalto di lavori è essenzialmente quella concernente l'intervento consistente nel facere sull'immobile oggetto di trasformazione attraverso i lavori: quindi, nel caso di specie, l'attività di posa in opera della fornitura nel traforo, nel contesto più generale dei relativi complessi interventi edilizi e di ripristino. (Osserva il Collegio, come, nella fattispecie - fornitura e la posa in opera di circa mq. 75.000 di pannelli ricurvi premontati, per il rivestimento del traforo del Monte Bianco - il contratto risulta determinato dalla fornitura del prodotto, mentre nessun elemento concorre a ritenere possibile una scindibilità del negozio, nel senso di poter considerare l'esecuzione dei lavori come oggetto di un appalto autonomo: l'amministrazione, infatti, vuole assicurarsi un prodotto con determinate qualità, e su questo delinea l'oggetto principale del contratto, mentre non intende assolutamente curare direttamente un appalto dei lavori di installazione del materiale prodotto, che anzi l'aggiudicatario è autorizzato a far svolgere da terzi).